



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE**  
**UFFICIO I**

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 70, 10121 - TORINO (TO)  
PEC: DRPI@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT ; WEB: HTTP://WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/  
CF: 97613140017 ; CODICE FE: 8MXTUA ; CODICE IPA: M\_PI ; AOODRPI

Ai Dirigenti  
delle Istituzioni scolastiche del primo e  
del secondo ciclo di istruzione

Ai Dirigenti  
degli Uffici di Ambito territoriale

E, p.c.

Alle Organizzazioni Sindacali  
Comparto Istruzione e ricerca  
Sezione Scuola e Dirigenza

**Oggetto:** Ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 60 del 10 luglio 2020 "*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*".  
Articolo 8, "*Valutazione dei titoli*", indicazioni applicative.

Ai sensi dei commi da 7 a 10, dell'articolo 8, dell'Ordinanza ministeriale richiamata in oggetto, l'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate (comma 7). L'esito di questi ultimi deve essere comunicato dal dirigente scolastico all'Ufficio di Ambito territoriale competente cui spetta la convalida a sistema dei dati contenuti nella domanda dell'aspirante e la comunicazione all'interessato. Dalla convalida scaturisce la validazione definitiva dei titoli a sistema con una duplice utilità, rispettivamente per il docente e per l'Amministrazione, il primo potrà avvalersene per la presentazione di ulteriori istanze, la seconda per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020 (comma 8).

Nel caso, invece, i controlli di cui sopra abbiano esito negativo, l'Ufficio competente che ha ricevuto la comunicazione del dirigente scolastico dovrà adottare i provvedimenti di esclusione di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, dell'Ordinanza, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante, comunicandoli anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000 (comma 9).



DIRIGENTE GIUSEPPE BORDONARO

USR PIEMONTE  
UFFICIO I



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE**  
**UFFICIO I**

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 70, 10121 - TORINO (TO)  
PEC: DRPI@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT ; WEB: HTTP://WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/  
CF: 97613140017 ; CODICE FE: 8MXTUA ; CODICE IPA: M\_PI ; AOODRPI

In conseguenza di quanto appena riportato sopra (determinazioni di esclusione o di modifica punteggi e posizioni), l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura (comma 10).

Al fine di assicurare uniformità di azione e di limitare al minimo fisiologico l'eventuale contenzioso avverso le determinazioni da assumere ad esito dei predetti controlli, si ritiene utile e opportuno, nello spirito di una proficua cooperazione con codeste istituzioni scolastiche e ferme restando le reciproche responsabilità, che i medesimi esiti, prima della convalida formale prevista dalla Ordinanza, siano trasmessi rapidamente e con modalità semplificate, che ciascun dirigente dell'Amministrazione periferica indicherà alle SS.LL., ai competenti Uffici di Ambito territoriale per effettuare in via preventiva un ulteriore controllo.

Questa procedura cautelativa consentirà, in particolare, agli Uffici:

- nei casi dubbi e/o di eventuale contraddittorio con l'aspirante, di attivare le verifiche necessarie e di comunicarne tempestivamente gli esiti alle istituzioni scolastiche;
- nei casi in cui si prospetti l'esclusione dell'aspirante per non corrispondenza dei titoli di studio dichiarati con quello previsto per l'accesso alla GPS, di attivare le verifiche con gli Atenei e le altre Pubbliche Amministrazioni titolate al rilascio dei medesimi titoli, sollevando da tale onere le singole istituzioni scolastiche;
- nel caso in cui si prospetti la modifica del punteggio e conseguentemente della posizione in graduatoria dell'aspirante, di verificare, sulla base della documentazione presente, se si possa evitare la risoluzione del contratto di lavoro già stipulato per mancanza di controinteressati, evitando l'interruzione della continuità didattica.

Di conseguenza, ad esito delle predette verifiche, le istituzioni scolastiche saranno poste nella condizione di assolvere con maggiore sicurezza agli adempimenti derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 dell'Ordinanza in esame, utilizzando la specifica funzione telematica prevista dal SIDI, le cui istruzioni operative sono contenute nelle "Guide rapide" allegate alla presente nota.

Per favorire la collaborazione gli Uffici di Ambito territoriale attiveranno dei gruppi di lavoro paritetici, ovvero si avvarranno delle scuole Polo già individuate nella prima fase di validazione provinciale delle GPS, allo scopo di elaborare e condividere:



DIRIGENTE GIUSEPPE BORDONARO

USR PIEMONTE  
UFFICIO I



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE**  
**UFFICIO I**

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 70, 10121 - TORINO (TO)  
PEC: DRPI@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT ; WEB: HTTP://WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/  
CF: 97613140017 ; CODICE FE: 8MXTUA ; CODICE IPA: M\_PI ; AOODRPI

- dei manuali tecnico/operativi (ad esempio, quello già predisposto dal gruppo delle Scuole Polo della provincia di Cuneo, che si allega, può rappresentare un utile strumento di lavoro);
- indicazioni operative per il controllo dei titoli e dei punteggi dichiarati nella domanda dagli aspiranti per tutte le fattispecie più complesse in cui si ritiene necessario un puntuale approfondimento (a titolo meramente esemplificativo, valutazione di Assegni di ricerca, Certificazioni linguistiche, Diploma ITS, Doppie lauree, Servizi inerenti attività coreutiche, artistiche e musicali, quelli ex art. 15, comma 4, Super o abnorme valutazione dei titoli di servizio, etc.).

Infine, i dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale assicureranno, con le modalità organizzative che riterranno più idonee, i controlli dei titoli e dei punteggi dichiarati dagli aspiranti inseriti nelle GPS che non siano stati destinatari di incarichi di supplenza, ove a tali verifiche non vi abbiano già provveduto nella fase di convalida provinciale delle graduatorie o in autotutela.

A tale ultimo riguardo si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul fatto che *condicio sine qua non* per la regolarità delle operazioni di controllo oggetto della presente nota, sia che la verifica dei titoli, dei servizi e dei punteggi avvenga **esclusivamente** in base a quanto **effettivamente dichiarato** dall'aspirante **nell'istanza di partecipazione** alla procedura di costituzione delle GPS.

Nel ringraziare nella consueta e fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Fabrizio MANCA



DIRIGENTE GIUSEPPE BORDONARO

USR PIEMONTE  
UFFICIO I